



Prot.n° 17397...
Tit. VI cl3 fs6


Ai Progettisti-Direttori dei Lavori
operanti sul Territorio

Oggetto:Certificazione Energetica degli Edifici

La presente per ricordare che in base a quanto previsto dal D.Lgs.n°192/2005 come modificato dal successivo D.Lgs.n°311/2006, sono vigenti le seguenti disposizioni legislative:

- 1) Fino alla entrata in vigore delle linee nazionali per la certificazione energetica degli edifici, la stessa è sostituita dall'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA, (vedi schema allegato A del D.M. 19-2-2007) obbligatorio per i casi di cui al successivo punto 2);
- 2) L'obbligo di cui sopra riguarda i seguenti casi: (D.Lgs.n°192/2005 art.6)
 - a)nuove costruzioni il cui titolo abilitativi è stato richiesto dopo l'8 -10-2005;
 - b) ristrutturazioni integrale degli elementi costituenti l'involucro edilizio, il cui titolo abilitativo è stato presentato/richiesto dopo l'8-10-2005;
 - c) demolizioni e ricostruzioni presentate/richieste dopo l'8-10-2005;NB. Le fattispecie b) e c) "scattano" nel caso di edifici esistenti superiori a 1000 mq di superficie utile.
- 3) Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, pena la sua irricevibilità e/o inefficacia (art.8 DLgs.n°192/2005) il Direttore dei Lavori deve presentare allo Sportello Unico la seguente documentazione :
 - attestato di qualificazione energetica a firma di un Tecnico abilitato e asseverato dallo stesso D.L.;
 - asseverazione di conformità tra le opere realizzate ed il progetto approvato e sue varianti ed alla Relazione Tecnica di cui all'art.28 della L.n°10/91 (vedi il modello allegato E del D.Lgs.n°311/2006);
- 4) la qualificazione energetica deve riguardare ciascun edificio e le unità immobiliare che lo compongono e diventa parte integrante della Scheda Tecnica Descrittiva presentata a fine lavori in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità.

L'asseverazione del D.L. come "obiettivo raggiunto" riguarderà, fino all'adeguamento della relativa modulistica, il requisito cogente 6.1 che è da intendersi a tutti gli effetti "riferito" alle nuove disposizioni legislative sopraccitate.



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Sportello Unico Attività Edilizia



- 5) restano in vigore le tappe previste dall'art.6 del DLgs.n°192/2005, per quanto riguarda la gradualità temporale di entrata in vigore dell'intera normativa:

Il Servizio di Sportello Unico è a disposizione dei Tecnici per la individuazione dei progetti in corso che "ricadono" all'interno delle Norme sopra citate e per individuare i relativi percorsi procedurali corretti, è allo studio l'adeguamento della relativa modulistica.

Certi di poter contare sulla Vs. collaborazione ci è gradita l'occasione per porgere auguri di Buone Feste.

Soliera 5-12-2007

Responsabile Settore Pianificazione
Lolli geom Oscar

